

N. 2397

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE CAROLIS e DUVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1997

Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell’impresa reinquadrata.
Trasformazione dei contributi IVS – Artigiani obbligatori annullati in contributi IVS – Artigiani volontari

ONOREVOLI SENATORI. - La qualifica artigiana è stata, in vigore della legge 25 luglio 1956, n. 860, «disciplina giuridica delle imprese artigiane» validamente documentata con il riferimento di iscrizione negli elenchi normativi dei soggetti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), formati dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

L'iscrizione in tali elenchi era, infatti, idonea a documentare il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge predetta, poichè la legge 4 luglio 1959, n. 463, che richiama la legge 28 dicembre 1956, n. 1533, fa riferimento ai medesimi requisiti e la procedura di accertamento, nonchè i relativi compiti, sono affidati alle stesse commissioni provinciali per l'artigianato, previste dalla legge n. 860 del 1956.

Inoltre, sulla base degli stessi riferimenti legislativi, deve ritenersi che l'iscrizione negli elenchi relativi all'IVS era idonea a fornire la prova della qualifica artigiana.

In tal senso si era espressa anche la direzione dell'INPS con circolare n. 1174 GS, del 22 giugno 1968, che dava disposizioni alle proprie sedi periferiche affinchè segnalassero i singoli casi, che risultavano contrastanti con le disposizioni della legge n. 860 del 1956, alle commissioni provinciali per l'artigianato, fornendo gli elementi acquisiti ed invitandole a pronunciarsi al riguardo.

Successivamente l'INPS ha maturato un diverso orientamento e, nella generalità dei casi in cui ha ritenuto che la qualifica artigiana risultasse riconosciuta in contrasto con le disposizioni della legge citata, anzichè disporre la segnalazione dei singoli casi alle commissioni provinciali per l'artigianato, ha proceduto alla variazione di classificazione ed alla rettifica degli adempimenti

già eseguiti dalle imprese, con decorrenza retroattiva.

L'INPS, ha, inoltre, adottato la stessa operatività anche nei casi in cui le commissioni provinciali per l'artigianato avevano confermato la qualifica artigiana a seguito della avvenuta segnalazione.

Tale nuovo orientamento assunto dall'INPS all'inizio degli anni '80 ha di fatto avviato un contenzioso amministrativo e successivamente giudiziario per quanto concerneva l'aspetto più immediato e gravoso per le aziende e cioè l'inquadramento INPS dell'impresa ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi per i lavoratori dipendenti. Inquadramento che determinava effetti economici immediati, in molti casi non supportabili e che mettevano in seria difficoltà le imprese, in considerazione delle loro dimensioni, per il venir meno delle agevolazioni per le imprese artigiane.

I ricorsi alla autorità giudiziaria, che in un primo tempo, soprattutto in primo grado, si sono conclusi con sentenze pretorili favorevoli alle imprese, a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 11.863 del 2 novembre 1992, si risolvono ora sotto il profilo giuridico a favore dell'INPS.

Oggi, gli imprenditori artigiani interessati (l'INPS di Forlì ha annullato circa 500 posizioni assicurative di titolari e soci delle imprese reinquadrate), si vedono disconoscere periodi contributivi agli effetti pensionistici, anche consistenti, pur avendo pagato regolarmente i relativi contributi (che l'INPS restituisce, a richiesta degli interessati), senza avere avuto alcuna possibilità di «integrare» in altro modo la «scopertura contributiva» che è stata determinata.

La legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato) ha poi riformato la disciplina giuridica delle imprese artigiane,

sostituendo le vecchie norme previste dalla legge n. 860 del 1956, inadeguate alla realtà del mondo imprenditoriale artigiano.

L'articolo 7 della legge n. 443 del 1985 prevede, inequivocabilmente, che le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato, «fanno stato ad ogni effetto» e che gli ispettori del lavoro e gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, qualora riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti previsti dalla legge, nei riguardi delle imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato, affinché assuma le relative decisioni. Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato, è ammesso ricorso, in via amministrativa, alla commissione regionale dell'artigianato, anche da parte degli organismi suindicati. Le decisioni della commissione regionale per dell'artigianato possono essere impugnate davanti al tribunale competente per il territorio.

L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, dispone che le iscrizioni effettuate dagli artigiani presso gli sportelli polifunzionali si perfezionano ai fini previdenziali ed assistenziali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento di contributo.

Il comma 3 dispone, inoltre, che le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato provvedano alla verifica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione, con provvedimento avente carattere definitivo.

Ovviamente contro tale provvedimento potrà essere attuata la procedura del contenzioso, di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Dalla data di entrata in vigore della normativa ricordata, pertanto, l'INSP è tenuto a rispettare una precisa procedura che non consente di assumere decisioni unilaterali.

Per il periodo pregresso, invece, in presenza di contrastanti disposizioni legislative, l'INPS ha ritenuto di poter disattendere le decisioni delle Commissioni provinciali, in merito all'iscrivibilità degli artigiani negli elenchi assicurativi per l'IVS, sulla base di propri accertamenti.

È sorto, pertanto, un consistente contenzioso che si appalesa sempre più fortemente penalizzante nei riguardi degli artigiani, soprattutto per la retroattività dei provvedimenti di annullamento dei contributi da parte dell'INPS, che possono comportare anche la revoca delle pensioni eventualmente già concesse.

Per questi motivi, si propone di sanare quelle situazioni contestate che rientrano nelle seguenti ipotesi, così come si evince dal testo del disegno di legge:

a) il periodo contributivo contestato da sanare deve essere compreso nel periodo anteriore al gennaio 1993;

b) i contributi contestati da convalidare da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria per l'IVS devono risultare regolarmente versati e devono discendere da delibere delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alle leggi n. 860 del 1956 e n. 443 del 1985;

c) non devono emergere dichiarazioni mendaci da parte dell'interessato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A sanatoria delle posizioni contributive dei titolari e soci di imprese artigiane, iscritte all'albo o negli elenchi della commissione provinciale, per l'artigianato, di cui alle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443 e, quindi, negli elenchi formati ai fini dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, gli stessi possono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in costanza di iscrizione nel suindicato albo, che i contributi già versati ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e per i quali non sia stata presentata istanza di rimborso, siano convalidati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i corrispondenti periodi pregressi rispetto ai quali l'impresa sia stata reinquadrata d'ufficio da parte dell'INPS nel settore industria o terziario con il conseguente annullamento dei contributi, purchè l'impresa risultasse regolarmente iscritta all'Albo suddetto in base ad apposita delibera di iscrizione o di conferma di iscrizione della commissione provinciale per l'artigianato. Qualora l'INPS abbia provveduto a detto reinquadramento nel settore terziario, i soggetti medesimi hanno diritto alla restituzione dei contributi eventualmente già versati, in misura totale o parziale, alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

2. Gli eventuali giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese.

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 15 gen-

naio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, relativamente alla natura vincolante dei provvedimenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, in materia di verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa; dall'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente al rispetto del principio della non retroattività per quanto concerne i provvedimenti di variazione della classificazione delle imprese adottati dall'INPS; dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, relativamente alle procedure da seguire avverso le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato.

